

Schema per approvazione della Giunta regionale

PROTOCOLLO UNICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

L'anno 2017presso si sono riunite per la firma del presente Protocollo

	(*)
• Regione Umbria	1
• Centro regionale per le pari opportunità	22
• Centri antiviolenza e Case rifugio	24
• ANCI	23
• Comuni capofila zone sociali (ivi compresi sede dei CAV)	16
• Garante Infanzia e Adolescenza	21
• Azienda Sanitaria Locale 1	17
• Azienda Sanitaria Locale 2	18
• Azienda Ospedaliera di Perugia	19
• Azienda Ospedaliera di Terni	20
• Ufficio scolastico regionale	15
• Comando regionale dei carabinieri	6
• Questura di Perugia	7
• Questura di Terni	8
• Prefettura di Perugia	2
• Prefettura di Terni	3
• Corte d'appello di Perugia	4
• Procura generale della Repubblica	5
• Tribunale ordinario di Perugia	9
• Tribunale ordinario di Terni	11
• Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia	10
• Procura della Repubblica presso il tribunale di Terni	12
• Tribunale per i minorenni di Perugia	13
• Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia	14

Ordine degli Avvocati (Perugia-Terni-Spoleto)

(*) (ordine provvisorio per la sottoscrizione)

PREMESSO CHE

- La legge n. 77 del 27 giugno 2013, di ratifica della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Istanbul, 11 maggio 2011” in seguito denominata “Convenzione di Istanbul “, sono state introdotte disposizioni e misure relative al contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
- Ai sensi dell’art. 3 lett. a) legge n. 77/2013 con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Ai sensi dell’art. 3 lett. d) legge n. 77/2013 l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale.
- La Convenzione riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi; che costituisce uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini; che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza degli uomini contro le donne. Riconosce che i bambini sono vittime di violenza domestica in quanto testimoni di violenza all’interno del nucleo affettivo familiare.
- La Convenzione La Convenzione di Istanbul ritiene indispensabile sostenere ed assistere le vittime. La prevenzione e la persecuzione sono ritenute fondamentali per eliminare la violenza. Ritiene indispensabile sostenere ed assistere le organizzazioni (Associazioni) e le autorità (pubbliche) incaricate delle azioni di contrasto alla violenza, le quali sono richiamate, più volte nel testo, a prestare particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli minori.
- Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento suscitando grave allarme ed insicurezza collettiva; in base a studi di letteratura nazionale ed internazionale, almeno una donna su quattro subisce violenze dal partner nel corso della vita. La metà delle donne uccise, inoltre, lo è per mano del partner o dell’ex-partner. Altri dati sul fenomeno ci dicono che una donna sposata/convivente su tre subisce violenza non occasionale. Inoltre, in pressoché tutti i casi di violenza domestica, quando sono presenti bambini, anch’essi subiscono violenza, almeno di tipo assistito.
- La violenza contro le donne incide in maniera significativa sulla libertà, la dignità, l’autonomia, l’immagine di sé e l’autostima delle vittime, in quanto la violenza sul corpo, sulla mente, sull’emotività, sugli affetti di una donna è una forma di potere e controllo che si esprime attraverso atti o minacce di sopruso fisico, psicologico, sessuale, economico o persecutorio (stalking) contro le donne in quanto donne, per mantenerle in una condizione di inferiorità nei rapporti privati (la coppia, la famiglia) e pubblici (il lavoro, la scuola, la collettività).
- La violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e affrontata, anche attraverso la costruzione di reti di relazioni e di servizi in grado di sostenere

concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza. Le donne hanno difficoltà a svelare la propria situazione di violenza perché hanno paura di mettere a rischio la propria sicurezza e quella dei figli; provano vergogna e temono di subire umiliazioni di fronte ad atteggiamenti giudicanti; spesso si credono responsabili della violenza subita e di non meritare aiuto e frequentemente sono dipendenti economicamente dal partner.

- La violenza contro la donna reca con sé, automaticamente, fenomeni di violenza assistita nei confronti dei suoi/sue figli/e minori (art. 26 e 31 della Convenzione di Istanbul). Il/la bambino/a assiste, infatti, a qualsiasi forma di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica agita sulla madre, che è la figura di riferimento principale nell'infanzia. Tutto questo rende molto problematico lo statuto dell'affidamento congiunto e determina il divieto, in caso di violenza, della mediazione familiare (art. 48 della Convenzione di Istanbul).
- le donne e le ragazze umbre sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, lo stalking, anche a mezzo internet e che le donne immigrate in Umbria possono essere esposte anche ad altre gravi forme di violenza come il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali femminili.
- In Umbria è attivo dal 1989 il Telefono Donna gestito dal Centro per le pari opportunità regionale (Ente dotato di personalità giuridica, previsto nello Statuto regionale, attualmente normato dalla L.R. n.6 del 15/04/2009) che, oltre a garantire consulenze psicologiche e legali alle donne vittime di violenza, ha promosso intese inter-istituzionali per la realizzazione di azioni integrate di prevenzione e contrasto della violenza.
- Dal 2014 sono operanti a Perugia e a Terni due Case rifugio e due Centri antiviolenza di tipo residenziale, funzionanti h 24, 7 giorni su 7 e un Centro antiviolenza non residenziale ad Orvieto.
- la legge regionale n.14 del 25 novembre 2016“Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” e specificatamente all’articolo 31:
 - istituisce il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza di genere all’interno del quale sono previsti i Centri antiviolenza;
 - prevede che la Regione promuova la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza;
 - prevede la sottoscrizione di un Protocollo unico regionale e di Protocolli specifici, nonché la predisposizione delle Linee guida regionali .

RICHIAMATE/I

- La legge 15 febbraio 1996, n.66, recante “Norme contro la violenza sessuale”;
- La legge 8 aprile 2001, n.154, recante “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari”;

- Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con legge 23 aprile 2009, n.38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, con cui, oltre ad essere introdotti il nuovo delitto di atti persecutori e gli strumenti di tutela socio-assistenziale per le vittime di tale delitto, sono stati rafforzati gli strumenti di carattere preventivo a disposizione del Questore , che può adottare , su istanza della vittima di atti persecutori, l’ammonimento;
- La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (“Convenzione di Istanbul”), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n.77;
- Il decreto-legge 14 agosto n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.10.2013, n. 119, che ha introdotto nuove, significative misure di prevenzione, contrasto e protezione delle vittime di violenza di genere, domestica e assistita;
- Il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, previsto dall’art.5 della legge n. 119/2016 ed adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, che ha l’obiettivo di «mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza, secondo un approccio olistico e multilivello al fine di superare la logica emergenziale», attraverso l’individuazione di azioni coordinate, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti;
- La legge regionale 25 novembre 2016, n.14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, Capo V, disciplina i Servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne;
- Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- Il Protocollo d’intesa 16 gennaio 2009 contro lo stalking tra Ministro per le Pari Opportunità e Ministro della Difesa, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri;
- Il Protocollo 3 luglio 2009 tra il Ministro delle Pari Opportunità ed il Ministro dell’Interno, protocollo che prevede, tra l’altro, lo sviluppo di specifiche azioni di formazione delle forze di polizia in materia, la raccolta e condivisione di dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno nonché la realizzazione di forme di collaborazione e sinergie volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno;
- Il Protocollo 3 luglio 2009 tra il Ministro delle Pari Opportunità il Ministro dell’Istruzione che istituisce la “Settimana contro la violenza”, che si tiene dal 12 al 18 ottobre nelle scuole di ogni ordine e grado;
- La Convenzione 20 novembre 2012 tra il Ministro per le pari opportunità e il Comando Generale dei Carabinieri per le azioni di contrasto e monitoraggio del fenomeno della violenza di genere;

- L' Intesa tra il Dipartimento delle Pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, siglata il 6 febbraio 2013;
- Il Protocollo di intesa tra la Ministra con delega alle pari opportunità e il Ministero dell'Interno , del 25 novembre 2016, in cui le parti si impegnano a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza di genere, anche a tutela dei minori vittime di violenza assistita, attraverso una formazione multidisciplinare, valorizzazione delle metodiche di valutazione del rischio, anche in relazione agli ammonimenti dei Questori, adozione di uno specifico *setting* di ascolto delle vittime.
- Il Protocollo di intesa tra la Ministra con delega alle pari opportunità e la Ministra della difesa, del 25 novembre 2016 , con la finalità di rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto degli atti persecutori e violenti attraverso il raccordo tra i soggetti competenti ad intervenire, analisi e studio dei fenomeni, formazione integrata e multidisciplinare fondata sulla cultura di genere per gli operatori/trici , con particolare riguardo a quelle impegnate nelle attività di prevenzione contrasto;
- Il Protocollo di intesa tra la Regione Umbria e Direzione regionale del Ministero della Pubblica Istruzione per la promozione della cultura di genere nel mondo dell'istruzione del 6 giugno 2012;
- Il Protocollo d'intesa per la promozione dei servizi di "Codice rosa" nei Pronto soccorso delle Aziende sanitarie umbre sottoscritto l'8 aprile 2015.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1.

Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente protocollo l'assunzione degli impegni delle parti contraenti per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere in attuazione ai principi espressi nelle premesse, che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2.

Finalità

1. Le finalità del presente Protocollo sono:
 - a. dare attuazione alla legge regionale n. 14/2016 " Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini";
 - b. costituire la Rete regionale e il Sistema dei Servizi di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere, ponendo i diritti della vittima al centro di tutte le misure e realizzando una collaborazione efficace tra tutti i soggetti della Rete;
 - c. proteggere le donne da ogni forma di violenza; prevenire, contrastare, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, proteggere tutte le vittime da nuovi atti (C. Ista. Art 18 c.1);

- d. proteggere e supportare le bambine e i bambini testimoni di violenza assistita (C.Ista. Art26) considerato che esiste una connessione evidente tra la violenza contro le donne e la violenza assistita e che quindi è necessario perseguire una tutela abbinata delle madri maltrattate e dei loro figli minori, esposti entrambi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenza;
- e. garantire le misure destinate a tutelare i diritti a tutte le donne vittime di violenza, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulla condizione di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiata o su qualunque altra condizione (C.Ista. Art.4 c.3);
- f. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia, la libertà e l'autodeterminazione delle donne;
- g. aiutare le donne ad uscire dalla spirale di violenza sensibilizzando e responsabilizzando tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto e a sviluppare una forte collaborazione per offrire risposte coordinate ed integrate, prevedendo una particolare attenzione al primo contatto con la donna vittima di violenza o maltrattamento;
- h. assicurare che l'accoglienza delle donne che denunciano la violenza avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la donna;
- i. garantire alle donne, in una lingua che comprendono, un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di protezione e sostegno e le misure legali disponibili.
- j. promuovere iniziative volte a consentire e facilitare l'emersione del fenomeno della violenza;
- k. assumere iniziative per sostenere le donne nel percorso giudiziario;
- l. incoraggiare tutti i componenti della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza;
- m. adottare le misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza e di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, per prevenire nuove violenze e contrastare la trasmissione intergenerazionale della violenza;
- n. garantire la riservatezza delle informazioni personali e sensibili riferibili alle donne vittime di violenza e dei bambini, vittime o testimoni di violenza. Le donne devono altresì essere informate di queste garanzie, in modo chiaro, esaustivo ed in una lingua a loro comprensibile.

Articolo 3.

Impegni comuni

1. Per assicurare le finalità e le premesse del presente Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano a costituire la Rete regionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere

ed il Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza ed in particolare si impegnano a:

- attuare ad ogni livello gli obblighi che discendono dall'applicazione della Convenzione di Istanbul che esclude la possibilità per chiunque di trasformare il dislivello di potere e la violenza di coppia e familiare in conflittualità tra persone aventi lo stesso grado di potere;
- adottare, ciascuno per le azioni di propria competenza, prassi lavorative ed operative basate su una metodologia condivisa fondata sull'approccio di genere e una modalità integrata e multidisciplinare di intervento nella piena attuazione della Convenzione di Istanbul;
- supportare la Regione nella definizione del funzionamento del Sistema dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere, da realizzare anche attraverso la predisposizione di specifiche linee guida;
- concorrere alla definizione di protocolli operativi quali attuazione del presente protocollo d'intesa al fine di rendere operativa in modo omogeneo l'intera Rete dei servizi del territorio regionale;
- raccordare il lavoro di rete fra i diversi soggetti che operano per contrastare la violenza alle donne, sia in ambito pubblico che privato, condividendo le informazioni e buone pratiche, sviluppando procedure ed interventi operativi che permettano azioni efficaci ed integrate e soprattutto l'adozione di prassi condivise;
- garantire il funzionamento e l'efficacia della Rete attraverso l'individuazione di almeno due referenti per ogni soggetto sottoscrittore ed assicurare continui e costanti contatti con tutti i soggetti della Rete stessa individuando, anche, negli ambiti di propria competenza, nuclei operativi dedicati;
- verificare la qualità dei servizi resi e delle procedure adottate, promuovere progetti ed interventi innovativi e diffondere e condividere buone pratiche;
- promuovere interventi formativi specifici basati su un'ottica di genere ed una metodologia condivisa, integrata e multidisciplinare, assicurando la più ampia partecipazione possibile di proprie/i referenti e operatrici ed operatori agli interventi formativi realizzati ai sensi dell'art.38 della legge regionale n. 14/2016;
- mettere a disposizione dell'"Osservatorio regionale sulla violenza di genere" i dati statistici in proprio possesso al fine di implementare un sistema di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno della violenza, verificare l'efficacia delle politiche realizzate e delle modalità di lavoro di rete attivate;
- fare in modo che tutti/e gli/le operatori/trici siano consapevoli dei servizi, degli interventi e delle iniziative a disposizione delle donne, per garantire adeguate ed efficaci risposte ed evitare rischi di "vittimizzazione secondaria";
- realizzare seminari tematici sul tema della violenza contro le donne basata sul genere, avvalendosi anche delle competenze e del contributo di ciascuno dei firmatari medesimi;

- sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Protocollo, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, come pure l'efficacia delle misure adottate in Umbria;
 - raccogliere e divulgare, sempre in forma anonima, i dati e le ricerche realizzate attraverso l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne basata sul genere;
 - sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
 - sostenere e consolidare un programma di educazione e prevenzione rivolto alle studentesse e agli studenti basato sulla valorizzazione delle differenze di genere e sul contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi. Promuovere attività di educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere: essere uomo - essere donna, la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminile, facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione del conflitto, promuovendo competenze su farsi rispettare e rispetto dell'altro;
 - collaborare per la partecipazione a progetti nazionali ed europei;
2. Le Parti auspicano che le misure adottate in virtù del presente articolo:
- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia, l'indipendenza economica e la libertà delle donne vittime di violenze;
 - promuovano il sostegno alla responsabilità genitoriale delle donne

Articolo 4.

Impegni specifici

1. Ai sopraelencati impegni si aggiungono quelli specifici per ciascun soggetto sottoscrittore:
- a. Regione Umbria:**
- coordinare la Rete e il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
 - predisporre la definizione delle linee guida e la sottoscrizione dei Protocolli specifici;
 - verificare e monitorare lo stato di attuazione del Protocollo unico e dei Protocolli specifici;
 - definire e realizzare la governance regionale e territoriale;

- stabilire i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e istituire l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- istituire l'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere;
- realizzare il sistema informatico di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della violenza e dei servizi di contrasto della violenza e la sua messa in rete (S.E.RE.N.A.);
- definire il sistema di finanziamento per la promozione e consolidamento del Sistema regionale dei servizi di contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere;
- raccogliere le proposte dei soggetti della Rete in merito alla predisposizione del Programma regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
- garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/03 definendo, in qualità di Titolare del trattamento (ex art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 196/03), l'ambito e le modalità di trattamento dei dati personali riguardanti anche le attività dei soggetti facenti parte della Rete.

b. Comuni

- coordinare le reti territoriali di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
- assicurare, mediante convenzioni con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e cooperative sociali che hanno come finalità ed attività primaria la prevenzione e il contrasto della violenza maschile, la gestione dei centri antiviolenza ed eventualmente degli sportelli e dei punti d'ascolto;
- assicurare sostegno e protezione alle donne vittime di violenza anche nelle situazioni in cui non ci sia la presenza di figli minori;
- valorizzare la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita attribuendo priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività e favorendone, comunque, il coinvolgimento;
- individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far fronte alla situazione traumatica subita, sia per attivare un sostegno da parte della rete familiare allargata o della comunità in cui vive la persona;
- mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza, e assicurare sinergie e collaborazioni tra la rete dei servizi sociali e i centri antiviolenza – case rifugio a partire dalla gestione delle situazioni di emergenza;
- sostenere i figli minori vittime di violenza assistita anche attraverso la collaborazione dei competenti servizi sanitari;
- contribuire al sistema di finanziamento;

- promuovere e partecipare a corsi di formazione mirati con il coinvolgimento delle/degli operatrici/tori della polizia locale;
- favorire e sostenere, insieme alle aziende sanitarie, il coordinamento funzionale da parte dei Cav dei servizi in merito ai singoli progetti individuali di fuori-uscita dalla violenza.

c. ANCI

- supportare i Comuni nella predisposizione dei servizi di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
- supportare i Comuni per attività di prevenzione della violenza e per eventi ed attività correlate;
- affrontare, nell'ambito delle prerogative della Consulta Pari opportunità, le problematiche e le attività condivise con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo;
- informare e sensibilizzare costantemente i propri associati, veicolando altresì le informazioni attraverso i propri canali comunicativi.

d. Aziende sanitarie

- garantire il servizio di Tutela delle donne vittime di violenza/Codice Rosa presso i Pronto soccorso degli ospedali;
- attivare punti di emersione presso i Consultori ed assicurare il collegamento con la rete di contrasto della violenza attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.RE.N.A.;
- sensibilizzare e formare i medici di base ed i pediatri per il loro coinvolgimento nell'attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
- attivare i Centri di ascolto per uomini maltrattanti;
- promuovere e partecipare a corsi di formazione mirati per gli operatori socio-sanitari;
- supportare l'"Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere" e mettere a disposizione i dati statistici di presunta o dichiarata violenza rilevati nei percorsi sanitari;
- favorire e sostenere, insieme ai Comuni, il coordinamento funzionale da parte dei Cav dei servizi in merito ai singoli progetti individuali di fuori-uscita dalla violenza.

e. Centro per le pari opportunità

- mettere a disposizione il patrimonio e i servizi della Biblioteca delle Donne "Laura Cipollone", specializzata nella diffusione della cultura della differenza di genere;
- garantire il funzionamento del **Servizio Telefono Donna**;

- assicurare il funzionamento H24 del numero verde **800 861126** quale numero unico regionale dedicato ai servizi del Sistema antiviolenza;
- mettere a disposizione le competenze in materia di progettazione, organizzazione, promozione ed erogazione di percorsi formativi per operatrici del sistema dei servizi e della Rete;
- supporto operativo alle attività dei punti d'ascolto;
- supportare le attività dell' **Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza di genere** e la messa a punto, la sperimentazione e l'implementazione del software per la gestione delle attività dei servizi specialistici e dei servizi di rete denominato **S.E.RE.N.A.** (Sistema Elaborazione Regionale Network Antiviolenza);
- predisporre ed aggiornare la mappatura dei servizi della Rete di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere.

f. Centri antiviolenza e Case rifugio

- assicurare il coordinamento funzionale dei servizi in merito ai singoli progetti individuali di fuori-uscita dalla violenza;
- assicurare, in collaborazione con il sistema dei servizi sociali, la presa in carico delle donne in situazione di emergenza;
- garantire il percorso di uscita dalla violenza concordato con la donna;
- supportare le donne nel percorso giudiziario;
- assicurare l'implementazione del sistema di rilevazione regionale dei dati (S.E.RE.N.A.);
- promuovere e partecipare a corsi di formazione mirati.

g. Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

- promuovere, in collaborazione con Istituzioni e Organizzazioni competenti, azioni di sensibilizzazione per la conoscenza e la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per sviluppare una capacità di ascolto dei minori di età, per promuovere la loro protezione anche giuridica; in modo particolare opera per la prevenzione e rimozione di situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita;
- segnalare alle Autorità competenti casi di violazione dei diritti dei minorenni e verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti.

h. Ufficio scolastico regionale

- promuovere una cultura capace di valorizzare la differenza femminile e maschile, la parità tra i sessi, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, il diritto all'integrità personale e di contrastare gli stereotipi di genere, la violenza contro le donne basata sul genere;
- proporre specifiche azioni formative degli operatori/trici, anche d'intesa con gli altri enti e/o con gli altri operatori delle aree di interesse, al fine di agevolarne la collaborazione;
- promuovere e supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche sul tema della violenza e maltrattamento in termini di genere e violenza assistita, per sensibilizzare ed informare le componenti scolastiche (docenti, studenti/studentesse, genitori, personale ausiliario), in particolare assumere iniziative finalizzate a promuovere presso i genitori stranieri residenti in Italia, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela nella materia in trattazione;
- promuovere la partecipazione degli operatori /operatrici alle iniziative formative previste per i soggetti componenti la Rete.

i. Forze dell'Ordine: Questure di Perugia e Terni e Comando Legione Carabinieri Umbria

- fornire collaborazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze investigative, ai soggetti firmatari del presente protocollo per una valutazione dei casi di violenza al fine di attivare rapidamente sia le procedure di tutela della vittima che quelle di individuazione del responsabile del reato;
- Attivare, in caso di emergenza, il Servizio di Emergenza/Urgenza;
- sviluppare una formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a fornire agli operatori di tutte le parti coinvolte una visione comune, fondata sulla cultura di genere e sull'adozione di un linguaggio e di una metodologia condivisi, per creare e favorire una prospettiva unitaria nelle azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nel rispetto degli specifici ambiti di competenza;
- partecipare ad incontri promossi dai firmatari aderenti al presente protocollo volti alla formazione e all'aggiornamento di professionalità specifiche impegnate sul tema della violenza contro le donne basata sul genere nonché fornire informazioni sui mezzi di prevenzione e contrasto a disposizione delle forze di polizia;
- promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della violenza contro le donne basata sul genere, anche con finalità di emersione del fenomeno e sul ruolo delle Forze dell'Ordine sulla specifica tematica;

j. Procure presso i Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto

Le procure della Repubblica di Perugia, Terni e Spoleto, dando atto che nell'organizzazione dei rispettivi uffici sono previsti gruppi di specializzazione in tema di violenza contro le donne basata sul

genere e che l'iscrizione, l'assegnazione e la trattazione dei relativi procedimenti avviene con assoluta priorità, si impegnano a:

- fornire dati statistici e flussi all'Osservatorio regionale;
- promuovere e partecipare a riunioni periodiche fra gli uffici e con i rappresentanti delle forze dell'ordine, al fine di assicurare uniformità di trattazione e giudizio e valutare le innovazioni legislative e giurisprudenziali
- assicurare la necessaria sinergia fra i soggetti firmatari del protocollo, al fine di sviluppare una conoscenza condivisa e multidisciplinare
- assicurare la necessaria circolazione delle notizie fra i magistrati addetti ai rispettivi gruppi di specializzazione ed a promuovere riunioni periodiche con i presidenti dei tribunali sulle tematiche, sia civili che penali, afferenti alla violenza assistita, alla sospensione della genitorialità, alla violenza sulle donne basata sul genere ed alle misure di protezione.

k. Tribunali ordinari (civile e penale) e Tribunale per i minorenni

- I Tribunali penali e gli Uffici GIP, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, provvedono a dare comunicazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Osservatorio Regionale sulla violenza del numero delle sentenze di patteggiamento e condanna in materia di reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale (tenendo conto ovviamente, ai fini della rilevazione, che trattasi di iscrizioni relative ad anni precedenti)
- I Tribunali civili, allo stesso fine, provvedono a dare comunicazione, entro il 31 dicembre, di ogni anno all'Osservatorio Regionale sulla violenza del numero di procedimenti riguardanti separazioni giudiziali, divorzi e procedimenti di affido di figli nati fuori del matrimonio
- Il Tribunale per i minorenni dell'Umbria provvede a comunicare periodicamente (entro il 31 dicembre di ogni anno) all'Osservatorio Regionale sulla violenza il numero dei provvedimenti assunti di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale
- Gli Uffici Giudiziari provvedono a fare riunioni periodiche, all'interno di ciascun Ufficio, e/o con altri Uffici al fine di trovare prassi condivise in materia di crisi della famiglia, affido dei minori, provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale
- Tra Uffici giudiziari coinvolti a vario titolo in procedimenti che riguardano la medesima relazione sarà attuato uno scambio di informazioni; in particolare gli Uffici giudiziari si daranno comunicazione di eventuali misure di protezione adottate, di eventuali misure cautelari emesse nonché di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, della nomina di tutore e/o curatore speciale per il minore interessato

- Gli Uffici giudiziari assicurano la massima priorità, anche tra procedimenti per i quali già è prevista una priorità di trattazione, a quei procedimenti che hanno ad oggetto o sono occasionati da vicende riguardanti la violenza di genere e/o la violenza assistita
- Gli Uffici Giudiziari si impegnano, ove sia possibile con riguardo alle risorse disponibili, ad assicurare la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia a sezioni specializzate o, comunque, ove non vi è una suddivisione in sezioni, a magistrati specializzati.

l. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

- Riceve tempestivamente le comunicazioni dalla Procura ordinaria (ex art. 609 decies c.p.) e delle notizie di reato che coinvolgono i minori dalle Forze dell'Ordine al fine di valutare l'opportunità, tra gli interventi urgenti, della richiesta di collocamento dei figli minorenni insieme alle madri presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee sul territorio, fermo restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari;

m. Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto

- promuovere e sostenere la partecipazione dei propri iscritti a percorsi di formazione in tema di approccio e gestione di clienti (anche minori), vittime di violenza diretta e/o assistita, anche in collaborazione con le forze dell'ordine ed altre figure professionali;
- promuovere e sostenere strumenti di formazione specifica e specialistica degli iscritti che si occupino di casi attinenti alle tematiche della violenza di genere;
- promuovere in ogni modo possibile, ed anche attraverso il proprio Comitato Pari Opportunità, politiche di contrasto alle discriminazioni ed a qualunque forma di violenza di genere;
- diffondere ed organizzare, anche quale parte promotrice, iniziative culturali, formative e di incontro, rivolte alle scuole ed alla cittadinanza tutta, sui temi della parità di genere e del contrasto ad ogni forma di violenza e/o discriminazione (anche prendendo spunto dai principi costituzionali in materia);
- offrire la propria piena disponibilità e competenza per ogni iniziativa volta al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

2. Le modalità tecniche ed attuative per lo svolgimento dell'attività di collaborazione e di funzionamento della rete regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere sono disciplinate dalle Linee guida regionali che saranno oggetto di confronto in sede di tavolo tecnico regionale come previsto dal Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere - anno 2017 in attuazione della l.r. 14/2016 articolo 31 comma 2 lettera e).

Articolo 5.**Attuazione**

1. I singoli contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Protocollo definendo con la Regione procedure e Protocolli specifici afferenti il proprio ambito di competenza con particolare attenzione a quelle che riguardano il raccordo con gli altri servizi della Rete.
2. Tali procedure costituiscono parti integranti del presente Protocollo e comunicate a tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo.

Articolo 6.**Disposizioni generali**

1. Il presente Protocollo si sostituisce a quelli precedentemente stipulati dai sottoscrittori qualora incompatibili con le disposizioni del presente Protocollo. La disciplina e il funzionamento della Rete, nonché quanto previsto dall'articolo 31 comma 6 della L.r. 14/2016 è di competenza esclusiva del Protocollo unico regionale.

Articolo 7.**Durata del Protocollo**

1. Il presente Protocollo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

Il presente Protocollo viene redatto in un unico originale e acquisito alla raccolta degli atti della Regione Umbria per essere poi inviato in copia conforme a tutti i soggetti firmatari.

Firme